



# COMUNE DI CHIANOCCO

CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122-49734- Fax 0122-641572  
[www.comune.chianocco.to.it](http://www.comune.chianocco.to.it) E-mail: [segreteria@comune.chianocco.to.it](mailto:segreteria@comune.chianocco.to.it)

ORIGINALE

SINDACO  
ORDINANZA N° 20 DEL 28-12-2023

*Il SINDACO*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

## CONSIDERATO

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare alcune festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
  - che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
  - che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
  - che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
  - che, tali prodotti, utilizzati in prossimità di boschi, arbusti, autovetture o cassonetti della raccolta rifiuti possono dare origine ad incendi con esiti e danneggiamenti imprevedibili;
  - che conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di fughe, smarrimento e/o investimento;
  - che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità Montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".
- DATO ATTO** che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".
- RILEVATA** altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie, piazze o luoghi ove si trovino delle persone anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).
- CONSIDERATO** che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplosivi;
- ATTESO** che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini con il coinvolgimento della Polizia Locale.

VISTA la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.

VISTO l'art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;

VISTO l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;

VISTA la L. 24.11.81 n° 689;

VISTA la L. 24.07.08, n° 125;

VISTA la L. 15.07.09, n° 94. VISTO l'articolo 3 D.p.r 31 marzo 1979

VISTO l'art 659 c.p.

VISTA la legge 189 del 2004

## ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio;

## IL DIVIETO

1. Di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale durante le festività natalizie.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell' art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

## DISPONE

-Che la presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio web del Comune e sul sito istituzionale e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza ed alle attività commerciali;

-Di trasmetterne copia al Corpo di Polizia Municipale, ed agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio;

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 3, comma quarto, e art. 5, comma terzo, della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che:

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra RICHETTO Paola ;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino; oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199)

La presente ordinanza venga comunicata al Prefetto di Torino ai sensi comma 4°, art. 54 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 24/07/08 n. 125.

Il Sindaco  
MAURO RUSSO



*Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del sito internet comunale.*